



COMUNICATO UFFICIALE N. 16 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 1/AA al n. 8/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Genuino DOTA, Raffaele MARSEGLIA, Giuseppe CANGIO, Roccandrea DIPINTO, Mauro CIPOLLINO, Precious OSAKUE, Luca DE NINNO, Michele PANARELLI, Gerardo William VALENTINO, Luigi STUFANO, Ebrima DARBOE, Antonio Donato DICORATO, Rezart TAFLAJ, Marco STRIPPOLI, Gerardo MANFREDI, Francesco PALMIERI, Matteo BISCARI e della società A.S.D. BOVINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Genuino DOTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare valedoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valedole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Raffaele MARSEGLIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025 valedole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadre schierata dalla società A.S.D. Bovino Calcio nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella

– Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria;

Giuseppe CANGIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Roccandrea DIPINTO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Mauro CIPOLLINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Precious OSAKUE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luca DE NINNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Michele PANARELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo William VALENTINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società

A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luigi STUFANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Ebrima DARBOE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Antonio Donato DICORATO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso

parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Rezart TAFLAJ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Marco STRIPPOLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo MANFREDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D.

Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Francesco PALMIERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Matteo BISCARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, consentito e non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, alle gare di seguito indicate - tutte valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria - dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi sebbene gli stessi, benché svincolati per inattività dalla società A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata per avere precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria, e nello specifico: i calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato e Rezart Taflaj alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025, Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo William Valentino alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Marco Strippoli alle gare Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia

Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Luca De Ninno alle gare A.S.D. Bovino Calcio- A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo Manfredi alle gare A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Michele Panarelli alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

A.S.D. BOVINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Matteo Biscari, Genuino Dota, Raffaele Marseglia, Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Genuino DOTA,
 - Sig. Raffaele MARSEGLIA,
 - Sig. Giuseppe CANGIO,
 - Sig. Roccandrea DIPINTO,
 - Sig. Mauro CIPOLLINO,
 - Sig. Precious OSAKUE,
 - Sig. Luca DE NINNO,
 - Sig. Michele PANARELLI,
 - Sig. Gerardo William VALENTINO,
 - Sig. Luigi STUFANO,
 - Sig. Ebrima DARBOE,
 - Sig. Antonio Donato DICORATO,
 - Sig. Rezart TAFLAJ
 - Sig. Marco STRIPPOLI
 - Sig. Gerardo MANFREDI
 - Sig. Francesco PALMIERI
 - Sig. Matteo BISCARI
 - Società A.S.D. BOVINO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo BISCARI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Genuino DOTA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele MARSEGLIA,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe CANGIO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Roccandrea DIPINTO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Mauro CIPOLLINO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Precious OSAKUE,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luca DE NINNO,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Michele PANARELLI,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo William VALENTINO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luigi STUFANO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Ebrima DARBOE,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio Donato DICORATO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Rezart TAFLAJ,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Marco STRIPPOLI,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo MANFREDI,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Francesco PALMIERI,
 - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo BISCARI,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Seconda Categoria della s.s. 2025/2026 per la società A.S.D. BOVINO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 804 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno BACCHI, Angelo PAGLIACCI e della società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno BACCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus C. Acquapendente, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. E), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 a decorrere dal 19.12.2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 19.12.2024 al 29.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Angelo Pagliacci, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Angelo PAGLIACCI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus C. Acquapendente, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 19.12.2024 al 29.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società della società A.S.D. Virtus C. Acquapendente militante nel campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Bruno Bacchi ed il sig. Angelo Pagliacci all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Bruno BACCHI,
 - Sig. Angelo PAGLIACCI,
 - Società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno BACCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Bruno BACCHI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo PAGLIACCI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 836 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FOLGORI, Claudio DE ANGELIS e della società A.S.D. VIRTUS REA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele FOLGORI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Rea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria al sig. Claudio De Angelis nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Claudio DE ANGELIS, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Virtus Rea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Virtus Rea militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VIRTUS REA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Daniele Folgori e Claudio De Angelis all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele FOLGORI,
 - Sig. Claudio DE ANGELIS,
 - Società A.S.D. VIRTUS REA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele FOLGORI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Daniele FOLGORI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio DE ANGELIS,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS REA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 703 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide VALENSISE, Rocco Simone FONTE, Giuseppe CATALANO e della società A.S.D. LAUREANA 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide VALENSISE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Laureana 2021:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021, alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024), senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Rocco Simone FONTE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 in occasione dell'incontro F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospeso al trentottesimo minuto del secondo tempo e concluso in data 29.12.2024), nella quale è indicato il nominativo del sig. Davide Valensise attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Giuseppe CATALANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Davide Valensise nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024); nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

A.S.D. LAUREANA 2021, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto sicteà per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Catalano e Rocco Simone Fonte

ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Davide Valensise ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide VALENSISE,
 - Sig. Rocco Simone FONTE,
 - Sig. Giuseppe CATALANO,
 - Società A.S.D. LAUREANA 2021, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe CATALANO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Davide VALENSISE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rocco Simone FONTE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CATALANO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Prima categoria della SS 2025- 2026 per la società A.S.D. LAUREANA 2021;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SALZANO, Gianluca MARZULLO, Antonio Paolo CECECOTTO e della società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SALZANO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 2 e 38 comma 1 delle N.O.I.F., e dagli art. 35 comma 1 e 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall'art. 1 lett. c) del C.U. n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso svolto durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di allenatore della categoria pulcini, pur essendo tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino solo come dirigente accompagnatore ed essendo in possesso di qualifica "Licenza D" e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria richiesta, nonché per non avere richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di Dirigente Accompagnatore durante la stagione sportiva 2024-2025;

Gianluca MARZULLO, soggetto non tesserato ma in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché, pur in assenza di tesseramento durante la stagione sportiva 2024-2025, ha di fatto collaborato per l'attività organizzativa della Scuola Calcio con la società Pol. D. Città di Ciampino;

Antonio Paolo CECECOTTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., dagli art. 35 comma 1 e 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 lett. c) del C.U. n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito e non impedito al sig. Andrea Salzano di svolgere durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di allenatore della categoria pulcini, pur essendo il sig. Salzano tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino solo come dirigente accompagnatore ed essendo in possesso di qualifica "Licenza D" e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria richiesta, nonché per avere consentito e non impedito che il Sig. Salzano fosse tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore durante la stagione sportiva 2024-2025 senza avere richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico, nonché ancora per avere consentito e non impedito al sig. Gianluca Marzullo di collaborare per l'attività organizzativa della Scuola Calcio, con la società Pol. D. Città di Ciampino pur in assenza di tesseramento;

POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Antonio

Paolo Cececotto ed Andrea Salzano ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Gianluca Marzullo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea SALZANO,
 - Sig. Gianluca MARZULLO,
 - Sig. Antonio Paolo CECECOTTO,
 - Società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Paolo Cececotto;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Andrea SALZANO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca MARZULLO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Paolo CECECOTTO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Michele MANCUSO, e della società ASD FC CABIATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele MANCUSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD FC Cabiato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 28.1.2025, proferito nei confronti del fratello gemello dell'arbitro della gara Libertas San Bartolomeo – F.C. Cabiato dell'8.12.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, espressioni minacciose e offensive;

ASD FC CABIATE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Michele Mancuso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Michele MANCUSO,
 - Società ASD FC CABIATE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Clemente Luigi Beverlej;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Michele MANCUSO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FC CABIATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PATANE', Mattia Samuele RICCOBONO e Massimiliano MOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco PATANE', all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Acireale, in violazione dell'art. 42 punto 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A. per avere, in occasione della gara tra la rappresentativa della Sez. Aia di Acireale e la rappresentativa della Sez. Aia di Caltanissetta, disputata a Caltanissetta in data 28.12.2024, relativa al Torneo Futsal Centro Sicilia organizzato dalla Sez. Aia di Caltanissetta, in qualità di calciatore della rappresentativa della propria Sez. Aia di appartenenza, proferito gravi frasi offensive ed irrispettose nei confronti del Presidente della Sez. AIA di Caltanissetta, arbitro benemerito sig. Amico Domenico;

Mattia Samuele RICCOBONO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Acireale, in violazione dell'art. 42 punto 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A. per avere, in occasione della gara tra la rappresentativa della Sez. Aia di Acireale e la rappresentativa della Sez. Aia di Caltanissetta, disputata a Caltanissetta in data 28.12.2024, relativa al Torneo Futsal Centro Sicilia organizzato dalla Sez. Aia di Caltanissetta, in qualità di calciatore della rappresentativa della propria Sez. Aia di appartenenza, a gioco fermo, afferrato una panchina scagliandola con violenza contro il muro nonché per aver scavalcato una recinzione in ferro e subito dopo minacciato il collega arbitro sig. D'Avola Giovanni, appartenente alla Sez. Aia di Caltanissetta;

Massimiliano MOLA, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Acireale, in violazione dell'art. 42 punto 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A., per avere, in occasione della gara tra la rappresentativa della Sez. Aia di Acireale e la rappresentativa della Sez. Aia di Agrigento, disputata a Caltanissetta in data 28.12.2024, relativa al Torneo Futsal Centro Sicilia organizzato dalla Sez. Aia di Caltanissetta, in qualità di calciatore della rappresentativa della propria Sez. Aia di appartenenza, spinto e messo le mani sul volto del calciatore e capitano della rappresentativa della sez. Aia di Agrigento, nonché collega arbitro sig. Piazza Matteo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco PATANE',
 - Sig. Mattia Samuele RICCOBONO,
 - Sig. Massimiliano MOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Francesco PATANE',
 - 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Mattia Samuele RICCOBONO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Massimiliano MOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone FORTUNA, Renato VILASI, Federico SQUASSABIA, Loris MUSCARELLA e della società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone FORTUNA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 16.12.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 2° anno al sig. Loris Muscarella nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 1° anno, ai sigg.ri Renato Vilasi e Federico Squassabia nonostante questi ultimi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38 delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di provvedere al tesseramento del sig. Alessandro Padalino, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 14.12.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone I del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2°, nonché del sig. Federico Squassabia, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno;

Renato VILASI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Federico SQUASSABIA, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 e comunque almeno sino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Loris MUSCARELLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 16.12.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Simone Fortuna, Loris Muscarella e Roberto Vilasi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Federico Squassabia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Simone FORTUNA,
 - Sig. Renato VILASI,
 - Sig. Federico SQUASSABIA,
 - Sig. Loris MUSCARELLA,
 - Società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Fortuna;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Simone FORTUNA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renato VILASI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico SQUASSABIA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Loris MUSCARELLA,

· € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina